



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 11 – 2026

Nota di lettura al disegno di legge n. 1082

“Variazioni di bilancio discendenti dall’applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 638 a 643 e comma 657”

Servizio Bilancio

XVIII Legislatura – 26 febbraio 2026



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

Tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

SOMMARIO

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	3
PREMESSA	3
Box. 1 – Articolo 1, commi 638-643 della legge 30 dicembre 2025, n. 199	4
Allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199	5
IL QUADRO FINANZIARIO: INTERVENTI E COPERTURE	6
Box. 2 - Il saldo negativo della cancellazione del Fondo anticipazione liquidità	7
Box. 3 - Ulteriori modalità indicate dal Governo nella relazione tecnica di recupero futuro di risorse finanziarie.	100
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO.....	11
Articolo 1	11
<i>Modifica autorizzazioni di spesa</i>	<i>11</i>
Articolo 2	11
<i>Variazioni al bilancio della Regione</i>	<i>11</i>
Articolo 3	13
<i>Norma finanziaria</i>	<i>13</i>
Articolo 4	13
<i>Entrata in vigore</i>	<i>13</i>

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1082
Titolo	Variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni della legge 31 dicembre 2025, n. 199, commi da 638 a 643 e comma 657
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	SI

PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1082, recante "Variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 638 a 643 e comma 657", è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 70 del 17 febbraio 2026, su proposta dell'Assessore per l'economia. A seguito della trasmissione all'Assemblea regionale siciliana in data 18 febbraio 2026, l'atto è stato assegnato alla Commissione Bilancio, in sede referente, per l'esame di merito, il 19 febbraio 2026.

L'articolato, composto da quattro articoli, è volto a definire le occorrenti variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028, rese necessarie dall'adesione alla disciplina di cui all'articolo 1, commi dal 638 al 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La predetta normativa statale dispone la cancellazione delle posizioni debitorie delle Regioni nei confronti dello Stato, con contestuale accollo degli oneri di ammortamento a carico del bilancio statale. L'efficacia di tale misura è subordinata all'adozione di specifici adempimenti amministrativi preordinati alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli enti beneficiari.

L'adesione al meccanismo di estinzione delle passività è stata perfezionata mediante l'adozione della deliberazione non legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in data 18 febbraio 2026, in conformità a quanto prescritto dal comma 642 dell'articolo 1 della citata legge n. 199/2025.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, l'intervento legislativo in esame dà attuazione, tra l'altro, al comma 640 dell'articolo 1 della medesima legge statale, il quale configura l'obbligo di un versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato. Tale onere, derivante dall'accesso alla procedura di cancellazione del debito, deve essere assolto entro il termine del 30 giugno di ciascun esercizio per la durata del periodo 2026- 2045.

Box. 1 – Articolo 1, commi 638-643 della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Comma 638

Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Comma 639

Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

Comma 640

Dal 2026 al 2051 (per la Regione siciliana invero sino al 2045), le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Comma 641

Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Comma 642

Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con

le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Comma 643

A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199

Anno	Importo complessivo da versare da parte delle Regioni allo Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
TOTALE	31.392.827.004,56

IL QUADRO FINANZIARIO: INTERVENTI E COPERTURE

Il disegno di legge in esame predispone politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari a 2,15 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2026, 2 miliardi per l'esercizio finanziario 2027 e 1,91 miliardi per l'esercizio finanziario 2028.

Tra gli interventi si distinguono, innanzitutto, quelli derivanti dall'eliminazione dalle entrate del fondo anticipazioni di liquidità, pari a tutte le quote capitali e di interessi ancora da restituire allo Stato proprio per aver contratto le predette anticipazioni di liquidità (art. 1, comma 643, L. n. 199/2025). Tale eliminazione produce delle minori entrate in quanto si riduce l'utilizzo quale entrata della quota di risultato di amministrazione riguardante proprio il FAL, pari a 1,87 miliardi di euro per il 2026, 1,79 miliardi per il 2027 e 1,70 miliardi per il 2028.

Tab. 1 - Schema di sintesi degli effetti finanziari degli interventi predisposti con d.d.l. 1082 (valori in euro)

INTERVENTI (minori entrate e maggiori spese)				
MINORI ENTRATE				
	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
<i>Riduzione utilizzo risultato di amministrazione in entrata (anticipazioni di liquidità)</i>	1.875.097.000	1.790.947.860	1.705.855.205,80	5.371.900.066
TOTALE MINORI ENTRATE	1.875.097.000	1.790.947.860	1.705.855.206	5.371.900.066
MAGGIORI SPESE				
	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Incrementi di autorizzazioni di spesa (art. 1 su Fondo pensione)	24.000.000			24.000.000
Incremento di fondi speciali (per iniziative legislative)	47.000.000			47.000.000
Incremento di capitoli "liberi" del bilancio	210.093.509	210.093.509	210.093.509	630.280.526
<i>di cui: Incremento di versamenti allo Stato (nuovo capitolo)</i>	<i>210.093.509</i>	<i>210.093.509</i>	<i>210.093.509</i>	<i>630.280.526</i>
TOTALE MAGGIORI SPESE	281.093.509	210.093.509	210.093.509	701.280.526
TOTALE INTERVENTI	2.156.190.509	2.001.041.368	1.915.948.715	6.073.180.592

Fonte: DDL n. 1082

La cancellazione del FAL in entrata, tuttavia, deve essere letta in combinazione con la cancellazione del Fondo anticipazione liquidità di sterilizzazione tra le spese, ai sensi di un complesso meccanismo contabile per cui si rinvia al successivo box.

Allo stesso tempo, la Regione si è impegnata nei confronti dello Stato ad effettuare un versamento annuale (art. 1, comma 639, L. n. 199/2025). Per tale ragione **tra gli interventi si trova**

l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio con uno stanziamento unico pari a circa 210 milioni, il quale corrisponde proprio alla somma delle quote di capitale e di interessi che attualmente la Regione paga annualmente per la restituzione delle anticipazioni di liquidità attraverso diversi capitoli, secondo i relativi piani di ammortamento. Dal punto di vista contabile, quindi, la partita ha solo una natura formale. Da un lato si crea un capitolo per un versamento unico nei confronti dello Stato, dall'altro si azzerano i diversi capitoli per le quote di capitale e di interessi presenti nel bilancio regionale per le anticipazioni di liquidità. Tuttavia, in ordine alla quantificazione del versamento annuo, corre l'obbligo di evidenziare come la consistenza dello stanziamento non rivesta carattere di definitività, ancorché la stima degli oneri appaia coerente con i volumi finanziari previsti dai piani di ammortamento vigenti. Ai sensi della normativa richiamata, la determinazione conclusiva del versamento annuale da fare allo Stato è infatti subordinata all'adozione di una specifica deliberazione da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni, prefigurando pertanto una potenziale necessità di rimodulazione del dato contabile in esito al perfezionamento dell'iter definito dal comma 640 dell'articolo 1 della l. 199/2025.

Le poste indicate fin adesso - cioè la cancellazione dell'utilizzo del Fondo anticipazione liquidità in entrata, la sostituzione con un versamento annuale delle quote di capitali e interesse pagate attualmente per le anticipazioni di liquidità in entrata e la cancellazione del Fondo anticipazione delle liquidità di sterilizzazione tra le spese - crea un saldo negativo, per cui il disegno di legge individua le risorse per apporre le relative coperture finanziarie. Tale saldo negativo è pari a circa -84 milioni per il 2026, -85 milioni nel 2027 e -86 milioni nel 2028. Si rinvia al box 2 successivo per un approfondimento.

Box. 2 - Il saldo negativo della cancellazione del Fondo anticipazione liquidità

Per comprendere l'origine del saldo negativo evidenziato nella seguente tabella (pari a circa 84,14 milioni di euro nel 2026), occorre confrontare l'onere reale dell'ammortamento con il meccanismo di sterilizzazione previgente. Nell'annualità 2026, l'ente è tenuto a rimborsare quote capitali per circa 165 milioni di euro (a cui si aggiungono le quote di interessi da pagare raggiungendo 210 milioni). In un sistema contabile fisiologico e perfettamente allineato, il differenziale tra l'avanzo FAL in entrata e il fondo sterilizzazione in spesa avrebbe dovuto garantire una "copertura contabile" totale, pari esattamente a 165 milioni.

			2026	2027	2028
		Minore Entrata			
Avanzo		Entrata - capitolo 0006	-1.875.097.000,49 €	-1.790.947.859,57 €	-1.705.855.205,80 €
		Totale Minore Entrata	-1.875.097.000,49 €	-1.790.947.859,57 €	-1.705.855.205,80 €
		Minore Spesa			
Mutuo legge 24	Quota Interessi	Spesa - capitolo 214923	-23.523.392,47 €	-22.415.226,06 €	-21.291.811,38 €
	Quota capitale	Spesa - capitolo 900027	-81.365.042,07 €	-82.473.208,48 €	-83.596.623,16 €
Mutui art.2 D.L. n.35/2013	Quota Interessi	Spesa - capitolo 214916	-1.813.778,19 €	-1.726.269,37 €	-1.637.923,98 €
Mutui art.3 D.L. n.35/2013	Quota Interessi	Spesa - capitolo 214917	-18.899.374,30 €	-18.039.068,86 €	-17.168.821,79 €
Mutui art.2 D.L. n.35/2013	Quota capitale	Spesa - capitolo 900017	-9.153.641,38 €	-9.241.150,19 €	-9.329.495,58 €
Mutui art.3 D.L. n.35/2013	Quota capitale	Spesa - capitolo 900018	-75.338.280,41 €	-76.198.585,85 €	-77.068.832,93 €
Mutui art.2 e 3 D.L. n.35/2013	FAL - Sterilizzazione	Spesa - capitolo 900024	-1.790.947.859,57 €	-1.705.855.205,80 €	-1.619.808.315,95 €
	Trasferimento allo Stato art. 1, c. 640, L. 199/2025	Spesa - capitolo N.I.	210.093.508,82 €	210.093.508,81 €	210.093.508,82 €
		Totale Minore Spesa	-1.790.947.859,57 €	-1.705.855.205,80 €	-1.619.808.315,95 €
---	---	---			
		Minore Entrata - Minore Spesa			
		Maggiori oneri da coprire per cancellazione FAL	-84.149.140,92 €	-85.092.653,77 €	-86.046.889,85 €

Tuttavia, la L. 208/2015 imponeva una regola di calcolo specifica per i mutui contratti prima del 2015: la riduzione del Fondo in spesa non era parametrata alle rate dell'anno in corso, bensì a quelle dell'anno precedente. A causa di questo sfasamento temporale, la "copertura contabile" generata dalle poste del FAL ammontava, per il 2026, a soli 84 milioni di euro, a fronte di 165 milioni di spesa effettiva.

Questa dinamica comportava un'importante conseguenza: il meccanismo FAL copriva l'ammortamento solo parzialmente. La quota restante delle rate in quota capitale non beneficiava di alcuna copertura figurativa e veniva pertanto già assorbita e posta a carico delle risorse ordinarie del bilancio regionale.

L'attuale operazione di storno integrale del FAL (L. 199/2025) sostituisce il pagamento dei vecchi mutui con un nuovo trasferimento statale di pari importo, rendendo la manovra perfettamente neutra dal punto di vista dei flussi di cassa. Il problema sorge esclusivamente a livello di coperture di bilancio: cancellando simultaneamente sia la maxi-entrata che la maxi-spesa del FAL, l'ente viene privato improvvisamente di quel margine contabile, pari ad 84 milioni per il 2026, 85 nel 2027 e 86 nel 2028, su cui faceva storicamente affidamento.

In conclusione, i "maggiori oneri" indicati nell'ultima riga della tabella non rappresentano una nuova uscita finanziaria, ma la quantificazione esatta della quota di copertura contabile (gli 84 milioni nel 2026) che viene cancellata dal sistema, imponendo all'ente di reperire un pari importo di risorse regionali ordinarie per garantire i futuri equilibri del triennio.

Tra gli altri interventi previsti, due riguardano due poste rilevanti e vanno analizzati in combinazione con le coperture predisposte dal disegno di legge (vedi tabella seguente):

1) Fondo pensione (destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale) con un incremento nel 2026 e pari decremento nel 2027 per un importo pari a 24 milioni (art. 1 del ddl). Sotto il profilo tecnico-contabile, la disposizione opera un'anticipazione all'annualità 2026 di un trasferimento di risorse originariamente previsto per l'esercizio 2027 in favore del "Fondo pensione". Tale rimodulazione temporale della spesa determina, da un lato, un incremento degli oneri finanziari per il 2026 per l'importo citato (24 milioni di euro), per il quale si rende necessaria l'individuazione di idonea copertura finanziaria nell'ambito della manovra di bilancio; dall'altro lato, libera risorse per un valore di 24 milioni di euro per il 2027, i quali sono impiegati ai fini della copertura finanziaria della manovra.

2) Fondo speciale di parte corrente (così detto "Fondo globale") con un incremento, nel 2026, di 47 milioni ma, allo stesso tempo, un decremento, nello stesso anno, delle somme già esistenti per 64 milioni; inoltre, osserviamo un decremento pari a circa 7,8 milioni nel 2027 e un decremento pari a circa 65,2 milioni nel 2028. Pertanto, la manovra, se da un alto utilizza il fondo speciale a copertura della manovra, effettua un parziale reintegro solo nel 2026 del medesimo fondo. La consistenza finale del Fondo speciale dopo l'attuazione del presente disegno di legge risulterebbe pari a 53,3 milioni per il 2026, circa 846 mila euro per il 2027 e circa 139,3 milioni per il 2028.

Tab. 2 - Schema di sintesi delle coperture finanziarie predisposte con il d.d.l. 1082 (valori in euro)

COPERTURE (maggiori entrate e minori spese)				
MAGGIORI ENTRATE				
	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
<i>Maggiori trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (compensazioni effetti riforma fiscale)</i>	43.500.000	42.200.000	20.800.000	106.500.000
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	43.500.000	42.200.000	20.800.000	106.500.000
MINORI SPESE				
	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Riduzioni di autorizzazioni di spesa (art. 1 su Fondo pensione)		24.000.000		24.000.000
Riduzioni di fondi speciali (per iniziative legislative)	64.649.141	7.892.654	65.246.890	137.788.685
Riduzioni di capitoli "liberi" del bilancio	2.048.041.368	1.926.948.715	1.829.901.825	5.804.891.908
<i>di cui: riduzioni di quote di capitale o interessi su prestiti</i>	210.093.509	210.093.509	210.093.509	630.280.526
<i>riduzioni di fondi di riserva e accontamenti (tra cui Fondo anticipazione liquidità e Fondo garanzia debiti commerciali)</i>	1.837.947.860	1.706.855.206	1.619.808.316	1.924.994.749
<i>riduzioni spese di funzionamento</i>		10.000.000		10.000.000
TOTALE MINORI SPESE	2.112.690.509	1.958.841.368	1.895.148.715	5.966.680.592
TOTALE COPERTURE	2.156.190.509	2.001.041.368	1.915.948.715	6.073.180.592

Fonte: DDL n. 1082

Sul fronte delle coperture si segnalano le maggiori entrate per trasferimenti correnti dallo Stato a seguito del contributo che questo ha riconosciuto alla Regione per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale, la riduzione del “Fondo garanzia debiti commerciali” e alcune riduzioni di spese di funzionamento e fondi di riserva. Si rinvia alla trattazione dei singoli articoli per ulteriori approfondimenti.

Box. 3 - Ulteriori modalità indicate dal Governo nella relazione tecnica di recupero futuro di risorse finanziarie.

La relazione tecnica a corredo del provvedimento illustra un'ulteriore modalità preordinata al recupero prospettico di risorse finanziarie, finalizzata anche alla neutralizzazione degli oneri derivanti dalla copertura finanziaria predisposta dal disegno di legge in esame per l'adesione al meccanismo di estinzione dei debiti per anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1, commi dal 638 al 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In particolare, si prospetta l'ipotesi del ripristino delle riduzioni di spesa effettuate, subordinatamente all'approvazione legislativa del rendiconto generale per l'esercizio 2022. Tale adempimento, la cui conclusione è stimata entro l'esercizio 2026 a seguito del prescritto giudizio di parificazione, comporterebbe la cancellazione delle quote di disavanzo attualmente iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 842, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, in conformità al citato quadro normativo, nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare restano determinate con riferimento ai risultati dell'esercizio 2018. Successivamente al definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge regionale di approvazione del medesimo rendiconto provvederà alla rideterminazione delle quote costanti del disavanzo 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030.

Considerato il passaggio della Regione da una situazione in disavanzo ad una presunta in avanzo, l'applicazione della norma statale – una volta che si saranno verificati i presupposti nella stessa richiamati - farà venire meno l'obbligo di ripiano del disavanzo, con l'azzeramento della quota annuale attualmente destinata al ripiano del disavanzo quantificata, annualmente, in euro 264.336.499,18.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

Modifica autorizzazioni di spesa

L'articolo è finalizzato alla rimodulazione temporale dei flussi finanziari destinati al Fondo per il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita del personale regionale (istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6). L'obiettivo consiste nell'anticipare la necessaria liquidità al Fondo previste per il 2027 all'annualità 2026, garantendo la continuità nell'erogazione delle prestazioni previdenziali e dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, e allo stesso liberando risorse serventi alla copertura finanziaria della manovra per il 2027.

Sotto il profilo strettamente contabile, l'intervento comporta uno spostamento di risorse pari a 24 milioni di euro tra le due annualità del bilancio pluriennale relativamente al capitolo 511603. Nello specifico, la disposizione genera un incremento della spesa per l'esercizio 2026, rendendo necessaria l'individuazione di una copertura finanziaria corrispondente all'interno della manovra in corso. Per converso, nell'anno 2027, l'operazione determina un risparmio di pari entità: la riduzione del trasferimento originariamente previsto libera infatti risorse che l'amministrazione regionale può contestualmente riutilizzare per finanziare altre componenti della medesima programmazione legislativa.

Articolo 2

Variazioni al bilancio della Regione

L'articolo rinvia alle tabelle contenenti le variazioni al bilancio discendenti dall'articolo 1 e le ulteriori variazioni che non necessitano di specifiche autorizzazioni legislative ma possono essere operate direttamente attraverso la movimentazione dei capitoli specifici. A queste ultime si aggiungono anche le variazioni apportate al Fondo speciale di parte corrente.

Le variazioni al bilancio apportate direttamente tramite le tabelle possono riassumersi nei seguenti punti:

1) Eliminazione in entrata e spesa del Fondo anticipazione di liquidità (FAL). Si osservano le minori entrate dovute all'eliminazione della quota di risultato di amministrazione riguardate il FAL per un importo pari a 1.875.097.000 per il 2026, 1.790.947.860 per il 2027 e 1.705.855.205,80 per il 2028. Allo stesso tempo viene eliminato il Fondo di sterilizzazione per le anticipazioni di liquidità per un importo pari a 1.790.947.859 per il 2026 1.705.855.205 per il 2027 e

1.619.808.315 per il 2028.

2) Istituzione di un nuovo capitolo per il versamento annuale allo Stato ai fine dell'adesione al meccanismo di cui all'articolo 1, commi 638-643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e contestuale azzeramento dei capitoli sulle quote di capitale e interessi pagati per le anticipazioni di liquidità fino ad oggi. Tale meccanismo comporta una maggiore e contestuale minore spesa per un importo pari ad euro 210.093.508,82 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3) Utilizzo e parziale ripristino del Fondo speciale di parte corrente (così detto "Fondo globale"). Per il 2026 si aumenta di 47 milioni di euro il Fondo, ma contemporaneamente si utilizzano 64 milioni circa dalle somme già accantonate. Questo meccanismo di "vasi comunicanti" fa sì che il reintegro sia solo parziale portando il fondo, sempre per il 2026, da un ammontare complessivo di 71.206.485 a 53.557.344.

Per il 2027 e il 2028 sono previsti solo utilizzi (quindi riduzioni) del "Fondo globale" per importi pari, rispettivamente, a 7.892.653 e 65.246.889,85. Segue che, per il 2027, la consistenza del Fondo passa da euro 8.739.054 a 846.400, mentre per il 2028 da euro 204.594.975 a 139.348.085.

4) Utilizzo tra le coperture della manovra del contributo dello Stato dovuto per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale. In particolare, l'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in attuazione dell'intesa in materia di finanza pubblica intercorsa il 12 dicembre 2025 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le autonomie speciali (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano), prevede un trasferimento di risorse volto a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle riforme fiscali di cui alla legge n. 207/2024. Sotto il profilo quantitativo, la norma riconosce alle predette autonomie un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2028. Con riferimento alla Regione siciliana, le quote di spettanza risultano determinate nelle seguenti misure: 43,5 milioni di euro per il 2026, 42,2 milioni di euro per il 2027 e 20,8 milioni di euro per il 2028.

5) Riduzione del "Fondo di garanzia per debiti commerciali". Vengono ricavate coperture finanziarie per il 2026 con la riduzione, per un importo pari a 47 milioni, dell'accantonamento di cui al capitolo 215231 su "Fondo di Garanzia Debiti Commerciali" effettuato nelle more della verifica dei presupposti previsti dall'art. 1, commi 859, 861, 863 e 864 della legge n. 145/2018

6) Riduzioni di capitoli di spese di funzionamento. Per il 2027 sono ridotti alcuni capitoli per spese di funzionamento o fondi riserva così come di seguito sintetizzati.

Ulteriori risorse da utilizzare per copertura oneri				
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
108559	Utenze di energia elettrica e telecomunicazioni dell'amministrazione regionale		- 5.000.000,00 €	
215744	Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore		-1.000.000,00 €	
190515	Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie (spese obbligatorie)		-5.000.000,00 €	

Articolo 3

Norma finanziaria

L'articolo riassume gli effetti finanziari degli interventi e delle coperture per annualità dell'intero disegno di legge.

Articolo 4

Entrata in vigore

L'articolo prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (GURS).